

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2023)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME  
(APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2023)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

**Indice delle pronunce**

- 1. Corte costituzionale, sentenza 17 aprile 2023, n. 73 .....**  
  - Esame della pronuncia .....
  - 1. Le norme oggetto di impugnazione .....
  - 2. L’esame nel merito: Necessità che la legge regionale che trasferisce ai comuni talune funzioni amministrative, contestualmente trasferisca adeguate risorse finanziarie .....
- 2. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2023, n. 75 .....**  
  - Esame della pronuncia .....
  - 1. Le norme oggetto di impugnazione .....
  - 2. L’esame nel merito: La norma regionale sulle denominazioni comunali (De.Co.) non contrasta con la disciplina statale ed europea.....
- 3. Corte costituzionale, sentenza 20 aprile 2023, n. 76 .....**  
  - Esame della pronuncia .....
  - 1. Le norme oggetto di impugnazione .....
  - 2. L’esame nel merito: Illegittimità della legge regionale che prevede quale requisito sufficiente per l’ammissione nell’elenco degli idonei di direttore amministrativo della asl, quello dell’esperienza di 7 anni nella dirigenza in settori non sanitari.....
  - 3. L’esame nel merito: È illegittima la legge regionale che prevede dei trasferimenti extrabudget in contrasto con i limiti della normativa statale.....
  - 4. L’esame nel merito: Le procedure di stabilizzazione in attuazione dell’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 riguardano il solo personale sanitario e devono rispettare gli ulteriori vincoli posti dal legislatore statale.....
- 4. Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 2023, n. 79 .....**  
  - Esame della pronuncia .....
  - 1. Le norme oggetto di impugnazione .....
  - 2. L’esame nel merito: La norma provinciale contrasta con la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.....
- 5. Corte costituzionale, sentenza 2 maggio 2023, n. 80.....**  
  - Esame della pronuncia .....
  - 1. Le norme oggetto di impugnazione .....
  - 2. Questioni preliminari.....
  - 3. L’esame nel merito: I limiti all’utilizzo delle nuove entrate, da parte del legislatore regionale.....
- 6. Corte costituzionale, sentenza 4 maggio 2023, n. 84.....**  
  - Esame della pronuncia .....
  - 1. Le norme oggetto di impugnazione .....
  - 2. L’esame nel merito: Le disposizioni regionali violano la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di «ordinamento civile» .....
  - 3. L’esame nel merito: La violazione del principio dell’obbligo di copertura della spesa
  - 4. L’esame nel merito: La fondatezza delle censure sollevate con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».....
  - 5. L’esame nel merito: La violazione del «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche» .....

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

**7. Corte costituzionale, sentenza 8 maggio 2023, n. 89.....**  
Esame della pronuncia .....  
1. Le norme oggetto di impugnazione .....  
2. Ammissibilità della questione: La Corte dei conti può sollevare questione di legittimità costituzionale nell’ambito del procedimento di certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi.....

**8. Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2023, n. 90.....**  
Esame della pronuncia .....  
1. Le norme oggetto di impugnazione .....  
2. L’esame nel merito: Il confronto tra la normativa regionale impugnata e la disciplina statale prevista dal t.u. edilizia.....

**9. Corte costituzionale, sentenza 11 maggio 2023, n. 92.....**  
Esame della pronuncia .....  
1. La norma oggetto di impugnazione.....  
2. L’esame nel merito: Necessità di applicazione uniforme dell’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019 in materia di trattamento di fine rapporto .....  
3. L’esame nel merito: La disciplina regionale che prevede un punteggio aggiuntivo in sede di reclutamento degli assistenti sociali, per chi aveva un contratto a tempo determinato, non riguarda la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.....  
4. L’esame nel merito: È illegittima la legge regionale che prevede l’assunzione di dirigenti a tempo determinato, per contrasto con il principio di buon andamento .....

**10. Corte costituzionale, ordinanza 12 maggio 2023, n. 96.....**

**11. Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 2023, n. 100 .....**  
Esame della pronuncia .....  
1. Le norme oggetto di impugnazione .....  
2. L’esame nel merito: Necessità di espletamento di concorso pubblico per i segretari comunali .....

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

## 1. Corte costituzionale, sentenza 17 aprile 2023, n. 73

<b>MATERIA</b>	Enti locali, edilizia e urbanistica
<b>OGGETTO</b>	Artt. 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive)
<b>RIMETTENTE</b>	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via incidentale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b), della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), nella parte in cui non subordina il trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del commissario liquidatore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione, nonché all'art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe.

## ESAME DELLA PRONUNCIA

### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto:

- l'art. 19, comma 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, che dispone il trasferimento ai comuni siciliani competenti per territorio delle strade ad uso pubblico

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

e delle relative pertinenze già appartenenti agli ex consorzi per le aree di sviluppo industriale (consorzi ASI);

- l'art. 16, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, che dispone l'esclusiva attribuzione all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle ex aree consortili.

## **2. L'ESAME NEL MERITO: NECESSITÀ CHE LA LEGGE REGIONALE CHE TRASFERISCE AI COMUNI TALUNE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CONTESTUALMENTE TRASFERISCA ADEGUATE RISORSE FINANZIARIE**

La Corte, dopo aver rigettato varie eccezioni preliminari, dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, in riferimento al primo e quarto comma dell'art. 119 Cost.

Al fine dell'esame della questione, la Corte effettua una verifica della legislazione regionale siciliana, relativa al trasferimento all'IRSAP dei compiti già assegnati ai consorzi ASI.

I Consorzi ASI ("consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione") erano disciplinati dalla legge reg. Siciliana n. 1 del 1984, e provvedevano alla esecuzione delle opere consortili ed erano responsabili della gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei. Gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree consortili erano esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione degli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree.

La legge reg. Siciliana n. 8 del 2012 ha soppresso e posto in liquidazione i consorzi ASI esistenti, nominando dei commissari allo scopo di individuare e trasferire i beni all'IRSAP, ente strumentale istituito con la medesima legge reg. Siciliana n. 8 del 2012. All'IRSAP sono stati attribuiti i compiti di:

- acquisire gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive;
- progettare, realizzare e gestire le opere infrastrutturali e i servizi destinati alle imprese insediate.

E sono anche attribuiti i proventi derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle predette aree.

La legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, il cui art. 10 ha riformulato l'art. 19 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, ha assegnato al commissario liquidatore dei consorzi ASI il compito di «trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze».

Da ultimo, la legge reg. Siciliana n. 33 del 2021 ha modificato l'art. 2, comma 2, lettera c), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, prevedendo che, tra le opere infrastrutturali progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP, le strade siano cedute al comune competente, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso al soggetto gestore.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

L'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012 elenca tra i mezzi finanziari dell'IRSAP anche la corresponsione in via esclusiva degli oneri di urbanizzazione e costruzione, di cui all'art. 16 della medesima legge regionale. Di contro non è stata individuata alcuna fonte di finanziamento per i Comuni a cui sono state trasferite le strade e i compiti di manutenzione.

Già la Corte, con sentenza n. 137 del 2018, aveva ritenuto non conforme alla Costituzione la mancata previsione legislativa della riassegnazione delle risorse necessarie alle regioni e agli enti locali subentranti nell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite. Pur non essendoci una rigida garanzia quantitativa, le risorse assegnate devono essere tali da non rendere difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite, in particolare ai comuni di piccola dimensione.

La Corte, pertanto, dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 19, comma 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012 per violazione del primo e quarto comma dell'art. 119 Cost., avuto riguardo alla mancata assegnazione di risorse ai comuni cui vengono trasferite nuove funzioni. È indubbio che il trasferimento ai comuni della viabilità e delle opere connesse, nonché della relativa manutenzione, in assenza di qualsivoglia trasferimento di risorse finanziarie, comporta l'illegittimità della norma in esame.

Non sono invece fondate le questioni sollevate relativamente all'art. 16, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, che attribuisce in via esclusiva all'IRSAP i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione.

Non è illegittimo assegnare all'IRSAP i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione, poiché tali oneri hanno la funzione di compensare non solo l'attività di manutenzione e gestione, ma anche quella di realizzazione delle strade, tuttora assegnata all'Istituto.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa, in via consequenziale, all'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, che prevede la cessione da parte dell'IRSAP ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'Istituto stesso, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite.

La Corte, infine, evidenzia la necessità che la Regione Siciliana assegni adeguati mezzi finanziari ai comuni cui sono stati già trasferiti i compiti di manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

## 2. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2023, n. 75

<b>MATERIA</b>	Agricoltura, marchi
<b>OGGETTO</b>	Artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<p>1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22), promosse – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967), modificato e integrato con il cosiddetto Atto di Ginevra, a cui l’Unione europea ha aderito con la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma – in relazione ai regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; e n. 787/2019 del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 – nonché all’art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, Cost., e all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

	febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
--	---

## ESAME DELLA PRONUNCIA

### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto a oggetto gli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 (Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22).

### 2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE SULLE DENOMINAZIONI COMUNALI (De.Co.) NON CONTRASTA CON LA DISCIPLINA STATALE ED EUROPEA

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibili diverse questioni, ha esaminato le disposizioni della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022 recanti la disciplina delle De.Co.

L'art. 1 individua le finalità della legge regionale, stabilendo che «[l]a Regione siciliana promuove l'istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali».

L'art. 2 reca la definizione di De.Co., stabilendo, al comma 1, che consiste in «una attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale». Quanto invece ai prodotti che possono beneficiare della De.Co., al comma 2, è stabilita la definizione dei «prodotti a denominazione comunale».

Segue, poi, l'art. 3 che istituisce il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co.

Vi è infine l'art. 4, secondo cui la Regione, nel perseguire la finalità della legge regionale, valorizza i prodotti De.Co. iscritti nel registro regionale di cui all'art. 3, testimonianza del territorio siciliano.

È stato contestato che le disposizioni impugnate si sarebbero poste in contrasto con plurimi parametri costituzionali.

In primo luogo, viene denunciata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., perché le disposizioni impugnate sarebbero state adottate in difformità dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in quanto istituirebbero un sistema di identificazione, registrazione e protezione di prodotti qualificati dalla loro origine territoriale, idoneo a sostituirsi a quello disciplinato dal diritto dell'Unione europea. Viene evidenziato che il regime posto dalle fonti europee e internazionali, nell'ambito dell'ordinamento

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

interno, è esclusivo e deriva da regolamenti dotati di efficacia diretta e immediata, ai sensi dell'art. 288, paragrafo 2, TFUE; ciò impedisce di "duplicare" la disciplina del regolamento UE con fonti interne aventi contenuto ed effetti in tutto o in parte sovrapponibili. Le disposizioni regionali impugnate sarebbero, infatti, sostanzialmente sovrapponibili, o, comunque, suscettibili di recare ostacolo alla piena applicazione nell'ordinamento interno delle fonti europee e internazionali.

È stata contestata, altresì, la violazione dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana nella parte in cui prevede che l'Assemblea legifera, tra l'altro, in materia di agricoltura e di commercio, «nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato». Si lamenta, inoltre, la violazione l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui assegna alla legislazione concorrente la materia relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, e l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., nella parte in cui riserva alla legislazione esclusiva dello Stato i rapporti internazionali dello Stato e quelli con l'Unione europea.

Le questioni non sono state ritenute fondate.

Secondo la Corte, la progressiva armonizzazione europea della disciplina dei marchi e dei segni distintivi, che danno luogo a un regime di protezione di beni e servizi, comporta che non è ammissibile una normativa interna, nazionale o regionale, che a essa vada a sovrapporsi in modo diretto oppure che sia di ostacolo alla libera circolazione delle merci, introducendo misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione. Infatti, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti, così da produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci in violazione della normativa europea. Tuttavia, perché possa ravvisarsi un ostacolo al processo di armonizzazione di marchi e segni distintivi di protezione di beni e servizi, deve trattarsi della creazione di veri e propri marchi di qualità da parte della Regione o anche solo di misure di effetto equivalente alla restrizione all'importazione, di cui agli artt. 34 e 35 TFUE.

Orbene, ad avviso della Corte, l'impugnata legge regionale non si limita a qualificare, in positivo, la denominazione comunale (De.Co.) come «attestazione di identità territoriale» e, in quanto tale, destinata solo a individuare l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale (art. 2, comma 1), senza quindi certificarne la qualità; ma specifica anche, in negativo, che la denominazione comunale «non è un marchio di qualità o di certificazione» (art. 1, comma 2).

È stato rilevato che la prescrizione secondo cui la denominazione comunale, in quanto attestazione di identità territoriale, non è un marchio, comporta che il legislatore regionale non ha inteso assegnare a tale attestazione un regime di protezione. Chi consegue l'attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, che possa far valere nei confronti di chi produce lo stesso prodotto "tipico" (art. 2, comma 2, lettera a)) o tradizionale (art. 2, comma 2, lettera b)) senza aver conseguito tale attestazione. Chi esibisce il logo del registro regionale De.Co., per essere stato a ciò autorizzato, secondo le regole rimesse ad un decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, testimonia «l'origine ed il legame storico culturale di un

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

determinato prodotto con il territorio comunale», ma non acquisisce il diritto ad un “marchio” locale.

Quindi, la Corte ha ritenuto che la denominazione comunale De.Co. sia una mera “attestazione di identità territoriale”, che rientra a pieno nella nozione di «indicazione geografica semplice», la quale – secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Warsteiner) – non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). L’indicazione De.Co. su un determinato prodotto non ne attesta le caratteristiche qualitative – come accade per le denominazioni protette a livello europeo – ma testimonia che il prodotto “è parte” di quel territorio.

Inoltre, è stato evidenziato che la legge regionale, opportunamente, prevede una clausola generale di cedevolezza che esclude in radice la possibilità di un “concorso” (e di un conflitto) di denominazioni europee e di denominazioni comunali. Infatti, il comma 4 dell’art. 1 stabilisce che non possono essere inclusi nel registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche europee (DOP, IGP e STG) e che, nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., la denominazione comunale «decade automaticamente».

Inoltre, la Corte ha ritenuto che le norme regionali impugnate non abbiano introdotto misure restrittive, in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’art. 28 TFUE, né misure a effetto equivalente (artt. 34 e 35). Infatti, connettere l’attestazione della tipicità del prodotto alla sua realizzazione o al suo ottenimento sul territorio comunale, secondo la tradizione locale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, non esclude i terzi dalla possibilità di produrre il medesimo prodotto. Il collegamento con il territorio è solo funzionale a testimoniare la tipicità e la tradizione del prodotto, ma non la sua qualità. La legge regionale essenzialmente «promuove la conoscenza [...] dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale» (art. 1, comma 3) e non crea, per tali prodotti, un sistema di protezione nel mercato interno.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

---

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

### 3. Corte costituzionale, sentenza 20 aprile 2023, n. 76

<b>MATERIA</b>	Sanità pubblica, lavoro pubblico, copertura finanziaria
<b>OGGETTO</b>	Artt. 13, commi 53, 55 e 91, 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>1) dichiara inammissibile l'intervento di G. M., P.M. T., B. R., P. M. e F. B.;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 53, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), limitatamente alle parole «o settennale in altri settori»;</p> <p>3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore;</p> <p>5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

## ESAME DELLA PRONUNCIA

### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 13, commi 53, 55 e 91, 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024).

Il processo è stato dichiarato estinto per quanto riguarda le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

### 2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA LEGGE REGIONALE CHE PREVEDE QUALE REQUISITO SUFFICIENTE PER L'AMMISSIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA ASL, QUELLO DELL'ESPERIENZA DI 7 ANNI NELLA DIRIGENZA IN SETTORI NON SANITARI

La Corte esamina l'art. 13, comma 53, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 122 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002, modificando i requisiti per poter essere inseriti nell'elenco regionale degli idonei alle cariche di direttore amministrativo delle aziende sanitarie. La norma regionale ha previsto che l'ammissione dei candidati possa avvenire non solo con un'esperienza dirigenziale di almeno 5 anni nel settore sanitario, ma, in alternativa, anche di 7 anni in altri settori (mentre prima l'esperienza richiesta in altri settori era di 5 anni, norma peraltro dichiarata illegittima con sentenza n. 155 del 2022 della Corte costituzionale).

La Corte ricostruisce, preliminarmente, il quadro normativo statale, che comprende:

- l'art. 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016 prevede che il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio-sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione. La norma fa richiamo ai requisiti previsti agli artt. 3, comma 7 e 3-bis, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992;

- l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce che «[i]l direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione». Tale pregressa esperienza quinquennale non era prevista dal testo originario della norma, ed è stata introdotta a partire dal decreto legislativo n. 517 del 1993.

La Corte ritiene fondata la questione, con riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., non dovendosi discostare dalla sentenza n. 155 del 2022. La norma, allora dichiarata incostituzionale, prevedeva l'esperienza quinquennale in settori diversi da quello sanitario, mentre la norma esaminata dalla sentenza in esame prevede (sempre in alternativa all'esperienza quinquennale nel settore sanitario), quella settennale in altri settori. Di fatto è successo che prima della adozione della

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

sentenza n. 155 del 2022, il legislatore regionale ha innalzato a sette anni, l’esperienza in settori diversi da quello sanitario. Le motivazioni di impugnazione dei due ricorsi, sostanzialmente coincidono.

Questo fatto porta la Corte a ritenere fondata la questione, in quanto aver previsto una durata di 7 anni per la pregressa esperienza in settori non sanitari (invece che 5, come nella norma esaminata dalla sentenza n. 155 del 2022) non è dirimente, in quanto la norma statale richiede che l’esperienza rilevante sia solo quella nell’ambito sanitario.

La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria è infatti, riportabile alla materia di competenza legislativa concorrente della “tutela della salute”, che coincide con quella di “sanità pubblica” dell’art. 17 dello statuto speciale. A tal fine, le disposizioni dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 costituiscono principio fondamentale della materia, vincolante per il legislatore regionale ed espressione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. La norma garantisce un alto livello di professionalità dei candidati, che si ripercuote in termini sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese.

### **3. L’ESAME NEL MERITO: È ILLEGITTIMA LA LEGGE REGIONALE CHE PREVEDE DEI TRASFERIMENTI EXTRABUDGET IN CONTRASTO CON I LIMITI DELLA NORMATIVA STATALE**

La Corte, successivamente, esamina il comma 55 dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che è impugnato per due differenti profili, relativi ai due periodi di cui è composto il comma.

L’ultimo periodo del comma 55 prevede che «[p]er l’anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell’anno 2019», è impugnato per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. La contestazione non riguarda il calcolo dell’extrabudget sul bilancio consolidato 2019, ma la stessa remunerabilità delle prestazioni che eccedono il tetto di spesa e dunque i “trasferimenti extrabudget” in sé. La normativa in materia prevede (art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992), che gli accordi contrattuali tra Regioni e soggetti interessati (pubblici e privati), definiscano dei criteri per la remunerazione delle strutture ove le stesse erogino volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato. Lo scopo della norma è quello di mantenere il controllo della spesa sanitaria entro il livello massimo concordato, che di per sé non esclude la remunerazione delle prestazioni eccedenti tramite un meccanismo di regressione tariffaria.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto tale vincolo ineludibile, tanto da giustificare anche la mancata previsione di remunerazione delle prestazioni extrabudget. Stessa posizione si riscontra nella giurisprudenza della Corte dei conti, per cui la Regione deve stabilire se finanziare o meno le prestazioni in eccedenza, predeterminando i criteri di remunerazione, tramite il meccanismo di “regressione tariffaria”.

Anche la Corte costituzionale ha affermato che il principio della programmazione si è imposto nella legislazione sanitaria, ai fini di contenere la spesa pubblica e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

razionalizzare il sistema sanitario. Le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 assurgono, pertanto, a norme di principio della legislazione statale, determinanti il bilanciamento del diritto alla salute con gli altri interessi coinvolti.

In conclusione la Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 per violazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica». La formulazione utilizzata dal legislatore siciliano «trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale» è talmente ampia da consentire l'erogazione di qualsiasi somma ulteriore rispetto a quelle concordate preventivamente. La norma censurata non si riferisce alla mera erogazione di prestazioni extrabudget, eccedenti il programma preventivato, bensì il trasferimento di risorse finanziarie ulteriori rispetto al «corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo [...]» (art. 8-quinquies, comma 2, lettera d, del d.lgs. n. 502 del 1992). Lo stesso art. 8-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevede che «[i]e strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento».

Alle Regioni è pertanto attribuito il compito di garantire l'equilibrio tra la necessità di garantire almeno i livelli essenziali di assistenza sanitaria e l'efficiente ed efficace spesa sanitaria. La Regione Siciliana si pone nella prospettiva opposta, legittimando ex post «trasferimenti extrabudget», in contrasto con l'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.

Di seguito la Corte esamina il primo periodo del comma 55 dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, il quale stabilisce che «[i]e strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33», dichiarando la questione inammissibile.

**4. L'ESAME NEL MERITO: LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 268, LETTERA B), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234 RIGUARDANO IL SOLO PERSONALE SANITARIO E DEVONO RISPETTARE GLI ULTERIORI VINCOLI POSTI DAL LEGISLATORE STATALE**

La Corte esamina, infine, il comma 91 dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, secondo cui «[a]i fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, a una ricognizione

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, e applicano i CCNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021».

Le procedure di stabilizzazione, ivi previste, sono contestate con riferimento a tre ordini di motivi:

- a) la possibilità di derogare al piano triennale dei fabbisogni del personale;
- b) l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione anche al personale del ruolo tecnico e amministrativo;
- c) l'estensione al 31 dicembre 2022 del termine utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio.

La norma statale interposta che il ricorrente ritiene violata è l'art. 1, comma 268, lettera b, della legge n. 234 del 2021. La Corte evidenzia che tale norma interposta è stata ripetutamente modificata.

La Corte dichiara fondata la questione di legittimità, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento:

- 1) alla possibilità di derogare al piano triennale dei fabbisogni del personale, mentre la norma statale impone la coerenza con siffatto piano;
- 2) all'ampliamento dell'ambito soggettivo della stabilizzazione anche al personale del ruolo tecnico e amministrativo, mentre la norma statale limita la procedura ai ruoli sanitario e socio-sanitario;
- 3) alla estensione al 31 dicembre 2022 del termine utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio, mentre la norma statale, nel testo originario, faceva riferimento al 30 giugno 2022.

I limiti previsti dalla norma statale hanno, difatti, lo scopo di coordinare e limitare la spesa pubblica del personale sanitario e devono essere ricondotti ai principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica", vincolanti anche per le autonomie speciali.

È, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 91 dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022: nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo,»; e, infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore.

In conclusione, la Corte rivolge il seguente monito al legislatore siciliano "la sovrapposizione di normative eterogenee, l'attuazione frammentaria e a distanza di molto tempo della normativa statale, il succedersi di interventi su testi già ripetutamente modificati e in attesa di giudizio da questa Corte perché impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e, non ultima, la peculiarità delle modalità di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

approvazione della legge di stabilità regionale, il cui testo definitivo si rivela del tutto nuovo non solo rispetto a quello presentato dalla Giunta regionale, ma anche a quello su cui si è svolta la gran parte della discussione parlamentare”.

(sintesi di Carlo Sanna)

---

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

#### 4. Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 2023, n. 79

<b>MATERIA</b>	Appalti pubblici
<b>OGGETTO</b>	Artt. 26 e 33 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Provincia autonoma di Bolzano
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa); 2) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, 117, commi primo, secondo, lettere a) e m), e terzo, 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

#### ESAME DELLA PRONUNCIA

##### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato gli artt. 26 e 33 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5. È necessario precisare che con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, avente a oggetto le azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia, è stata dichiarata la cessazione della materia del

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

contendere. L'art. 9 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2023 ha, infatti, abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 33 della legge provinciale n. 5 del 2021, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 2 del 2012, introdotti con il citato art. 33.

## **2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA PROVINCIALE CONTRASTA CON LA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

L'esame della Corte si è concentrato sulle censure relative all'art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021, per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 103 cod. contratti pubblici, e dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L'art. 26 dispone che, «[d]opo il comma 13 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15: "14. Nel caso di procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all'esecutore dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché che assicuri le medesime contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia munito di polizza generica di responsabilità civile. 15. Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di assicurazione di cui al comma 14"».

Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, promossa in riferimento all'art. 8 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, è stata ritenuta fondata. È stato evidenziato che l'art. 8, numero 17), dello statuto speciale assegna alla Provincia autonoma di Bolzano, entro i limiti indicati dall'art. 4 del medesimo statuto, la competenza legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale». L'esercizio di tale competenza deve svolgersi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto [...] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» (art. 4).

Inoltre, è stato precisato che, in attuazione dello statuto speciale, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 162 del 2017 ha stabilito che le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture.

La Corte, nel valutare l'esercizio da parte di regioni a statuto speciale e di province autonome di competenze legislative primarie in materia di lavori pubblici, ha ascrivito ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica anche profili basilari del diritto dei contratti «relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione dell'appalto, che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza [...]» (sentenza n. 114 del 2011)»

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

(sentenza n. 74 del 2012; sentenze n. 269 del 2014, n. 187 del 2013 e n. 221 del 2010). Occorre, infatti, «garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» e alle province autonome (sentenza n. 189 del 2007; sentenze n. 23 del 2022 e n. 43 del 2011).

Orbene, secondo la Corte, l’art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021 introduce una deroga al nucleo essenziale dell’art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici. La previsione statale regola un duplice obbligo a contrarre che discende, ex lege, quale effetto del contratto pubblico d’appalto. In particolare, l’art. 103, comma 7, dispone che l’appaltatore aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare e consegnare alla stazione appaltante polizze assicurative volte a coprire due specifici rischi. Una prima polizza deve tenere indenne il committente dai danni subiti «a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori». Una seconda polizza deve assicurare «la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori».

È stato evidenziato che la norma statale racchiude, nel proprio nucleo essenziale, una norma fondamentale di riforma economico-sociale. I tratti identificativi di quest’ultima si rinvergono nell’esigenza, perseguita dal legislatore statale, di garantire interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti, che si riflette proprio sulla specificità dei rischi che vanno assicurati. La previsione dell’obbligo di copertura proprio degli specifici rischi sopra richiamati si impone a difesa di interessi generali, che vanno garantiti con uniformità a livello nazionale. Ed è stato precisato che il contenuto dell’art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici è stato testualmente riprodotto nell’art. 117, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Viene, inoltre, sottolineato che l’interesse generale si traduce nella previsione di un meccanismo legale di integrazione del contenuto del contratto pubblico d’appalto, dal quale scaturiscono ex lege gli obblighi di cui all’art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici. Tale disposizione coinvolge, dunque, un profilo basilare del contratto, relativo alla sua efficacia, prima ancora che alla sua esecuzione; tale profilo non è suscettibile di differenziazioni nel territorio nazionale.

Dunque, è emerso come l’art. 26 diverga da tale disciplina, contraddicendo proprio il nucleo essenziale della disposizione statale. Laddove l’art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici prevede che dal contratto d’appalto derivi l’obbligo per l’aggiudicatario di assicurare la stazione appaltante contro due precisi rischi, la norma impugnata riproduce testualmente il riferimento proprio a quei medesimi rischi, ma con l’opposto fine di escludere che l’aggiudicatario sia obbligato a stipulare le relative polizze assicurative a favore della stazione appaltante.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

## 5. Corte costituzionale, sentenza 2 maggio 2023, n. 80

<b>MATERIA</b>	Copertura finanziaria
<b>OGGETTO</b>	Artt. 3, commi 1 e 2, 13, commi 14 e 50, e 18, comma 5, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), nonché dell’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe;</p> <p>riuniti i giudizi,</p> <p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);</p> <p>2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest’ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell’onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall’anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella formulazione originaria, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;</p> <p>4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;</p> <p>5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera c), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

	<p>comma, e 119, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 78 del 2022;</p> <p>6) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;</p> <p>7) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, e dell'intero testo della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022.</p>
--	---

## ESAME DELLA PRONUNCIA

### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 3, commi 1 e 2, e 13, commi 14 e 50 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 e l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, recante modifiche all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

Sull'art. 18, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, è stata dichiarata l'estinzione del processo.

### 2. QUESTIONI PRELIMINARI

La Corte esamina l'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che, nella loro versione originaria, prevedono, nel rispetto dei commi 604 e 612 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 e «dei contenuti previsti dal punto 2, lettera e) dell'«Accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo» sottoscritto in data 14 gennaio 2021», l'incremento delle spese relative alle risorse destinate, rispettivamente, ai fondi per i trattamenti accessori e ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2019-2021 in connessione con la revisione del sistema di classificazione del personale.

Alla copertura degli oneri si provvede con i «risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4», i quali commi stabiliscono la riduzione a decorrere dall'anno 2022 degli importi, rispettivamente, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione del personale della dirigenza regionale e del fondo risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale regionale.

La Corte ritiene inammissibili le questioni relative alla violazione degli artt. 117, terzo comma, 97 e 119, Cost., nonché 81, terzo comma, Cost.

La Corte dichiara altresì inammissibili le questioni sollevate con riferimento all'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, e cessata la materia del contendere relativa all'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

### 3. L'ESAME NEL MERITO: I LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE NUOVE ENTRATE, DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE

La Corte esamina l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 e in particolare le lettere a) e b) del comma 1, che rispettivamente modificano il comma 1 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 e sostituiscono il comma 2.

In tal modo si utilizzerebbero, a detta del ricorrente, le maggiori entrate di natura tributaria allocate al Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1026, in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., come specificato dalla legge n. 196 del 2009.

La Corte ritiene fondati i profili di censura sollevati dal ricorrente, per contrasto:

- con l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009, in base al quale la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, deve avvenire mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel caso di specie, le maggiori entrate non rappresentano coperture stabili e si rivelano inadeguate a coprire gli oneri delle spese di personale, di natura strutturale e incompressibili nel tempo;

- con il comma 1-bis dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009, a mente del quale «[l]e maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica». La norma statale, infatti, prevede la destinazione dell'extra gettito a vantaggio dei saldi di finanza pubblica, precludendo l'utilizzo a copertura delle nuove spese, come invece effettuato dal legislatore regionale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, là dove questo stabilisce interventi onerosi ormai «insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento».

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

## 6. Corte costituzionale, sentenza 4 maggio 2023, n. 84

<b>MATERIA</b>	Lavoro pubblico
<b>OGGETTO</b>	Art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie), artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023), e art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	riservata a separate pronunce la decisione delle altre impugnative promosse con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2022; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023); 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024).

### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

L'esame della Corte ha avuto a oggetto le censure relative all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, nonché agli artt. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; tali disposizioni hanno direttamente modificato il citato art. 36 o presentano una stretta connessione con esso. I parametri costituzionali evocati, sotto profili comuni e con argomentazioni sovrapponibili, sono risultati in parte coincidenti. Ponendo, pertanto, analoghe questioni di legittimità costituzionale, i diversi giudizi sono stati riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

È opportuno precisare che è stata riservata a separate pronunce la decisione di altre impugnative promosse.

## **2. L'ESAME NEL MERITO: LE DISPOSIZIONI REGIONALI VIOLANO LA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA RISERVATA ALLO STATO IN MATERIA DI «ORDINAMENTO CIVILE»**

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021, e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), per violazione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di «ordinamento civile», e all'art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto reg. Siciliana, sono state ritenute fondate.

L'art. 36 stabilisce che a tutti i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 «si applicano le disposizioni di cui ai commi 292-296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; esso prevede, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito.

È stato evidenziato che la disposizione impugnata produce, in primo luogo, un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale; infatti, mentre la normativa statale richiamata si riferisce esclusivamente ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità già titolari di un contratto di lavoro con l'amministrazione pubblica, la normativa regionale riguarda una platea di soggetti più ampia, il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avviene anche in base a convenzioni e protocolli, non soltanto, quindi, in virtù di un contratto di lavoro. È previsto perfino che i soggetti che avevano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30 «ancorché senza formale atto di dimissioni», soggetti quindi privi di qualsiasi tipo di contratto, possono, a domanda, chiedere di esservi riammessi al fine della loro stabilizzazione.

Secondo la Corte, tale estensione della disciplina statale determina il contrasto della norma regionale con quella statale e, di conseguenza, la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 255 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). In particolare, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013). Ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenze n. 190 del 2022 e n. 282 del 2004).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

### **3. L'ESAME NEL MERITO: LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI COPERTURA DELLA SPESA**

Inoltre, sono state ritenute fondate, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. con riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa, le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

È stato rilevato che la stabilizzazione prevista dall'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 comporta, infatti, oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, che si riflettono sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati.

Inoltre, risulta che il comma 3 dell'impugnato art. 36 consente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo di optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili (ASU) per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione, in rate annuali, di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni. In relazione a tale finalità, l'art. 3 demanda alla struttura regionale competente il compito di effettuare una ricognizione del personale presente nel più volte citato elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014; ciò comporta che l'entità del personale coinvolto al momento dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata non è determinata.

Analoga indeterminatezza dei soggetti e della spesa è stata ravvisata nel comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, ove è previsto che i soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'art. 30 e che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono, a domanda, chiedere di esservi riammessi al fine della loro stabilizzazione. A ciò si aggiunge la previsione introdotta dall'art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che modificando il comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, introduce tale possibilità anche per i soggetti fuoriusciti «ancorché senza formale atto di dimissioni».

Infine, il comma 10 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 prevede che, al fine di incentivare la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in ASU che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento, la struttura regionale competente eroghi, a domanda, la differenza tra quanto pagato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per ASU sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza.

Orbene, è risultato evidente che il numero dei soggetti interessati dalle plurime misure previste nell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, come modificato, risulta indefinito o, perlomeno, non esattamente conosciuto dall'amministrazione regionale; tale indeterminatezza si ripercuote, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione e sulla relativa copertura. Ciò comporta la violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa di cui all'art. 81, terzo comma Cost.,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

tanto più se si considera che si tratta di spese obbligatorie a carattere pluriennale, che andranno a gravare sulla già difficile situazione finanziaria degli enti territoriali. Infatti, la Corte è costante nell'affermare che devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui «l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost.» (ex multis, sentenza n. 227 del 2019). In proposito, è stato ribadito che l'equilibrio finanziario «presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio 'integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale' [...]» (sentenza n. 274 del 2017)» (sentenza n. 155 del 2022).

#### **4. L'ESAME NEL MERITO: LA FONDATEZZA DELLE CENSURE SOLLEVATE CON RIGUARDO ALLA MATERIA «ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI»**

Le censure sollevate nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sono state ritenute fondate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 impone al legislatore regionale, con riferimento alle spese obbligatorie e a carattere continuativo, di quantificare «l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione» e di indicarne l'onere a regime.

Secondo la Corte, le disposizioni impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per contrasto con la norma interposta di cui al citato art. 38, comma 1, in quanto gli interventi in esse previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all'onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri.

È stato sottolineato che le assunzioni a tempo indeterminato in argomento comportano inevitabilmente un effetto incrementale permanente delle corrispondenti spese di personale determinando un onere economico particolarmente elevato per gli enti utilizzatori. A fronte di tale onere non risulta disposta una copertura finanziaria integrale in quanto il contributo previsto, ancorché maggiorato per far fronte al trattamento economico fondamentale e accessorio, è concesso entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7 dell'impugnato art. 36 – modificato con successive leggi regionali oggetto anch'esse di impugnazione – inidoneo per la copertura delle spese a regime.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

#### 5. L'ESAME NEL MERITO: LA VIOLAZIONE DEL «PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE»

E ancora, le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, sono state ritenute fondate in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.

È stato evidenziato che le disposizioni regionali presentano i caratteri della incompletezza e indeterminatezza anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi ivi previsti e della relativa copertura, incidendo negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito pubblico, violando in tal modo l'art. 97, primo comma, Cost., che pone il «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche».

La Corte, infatti, ha costantemente affermato che l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche è connesso all'esigenza di garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 82 del 2015). In tal senso si sono espresse anche le pronunce della Corte specificamente inerenti alle autonomie speciali (sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), nelle quali è stato affermato che i principi recati dalla legislazione statale si applicano anche nei loro confronti poiché «funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 80 del 2017)» (sentenza n. 231 del 2017). Dunque, è emersa l'assenza della previsione di un'adeguata copertura finanziaria degli interventi di carattere pluriennale, previsti dall'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e dalle successive leggi regionali, che lo hanno modificato, che determinano una spesa obbligatoria e continuativa a carico dei bilanci degli enti utilizzatori pregiudicandone gli equilibri.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

## 7. Corte costituzionale, sentenza 8 maggio 2023, n. 89

<b>MATERIA</b>	Lavoro pubblico, bilancio e contabilità pubblica
<b>OGGETTO</b>	Art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie)
<b>RIMETTENTE</b>	Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via incidentale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana

### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021.

#### 2. AMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE: LA CORTE DEI CONTI PUÒ SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEI COSTI DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La Corte evidenzia che l'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, ai fini dell'adeguamento del «fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale [...]», autorizza «l'ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023». Al comma 2, dopo avere disciplinato le modalità di copertura di tale spesa, dispone, al secondo periodo, che per «gli esercizi successivi l'entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni».

La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità posta dalla Regione Siciliana, relativamente alla legittimazione della Corte dei conti di porre questione di legittimità costituzionale nell'ambito del procedimento di certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi. A parere della Corte costituzionale, l'attività della Corte dei conti, anche in questo caso, può essere ricondotta a quella giurisdizionale, in quanto il procedimento in oggetto risulta funzionale a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio. Inoltre, anche in tale caso, sarebbe difficilmente proponibile, in altra sede, questione di legittimità costituzionale, in quanto nessuna delle parti contraenti e dei beneficiari avrebbe mai interesse a impugnare tali atti in un giudizio nel quale sollevare un incidente di costituzionalità.

La Corte, peraltro, non si esprime nel merito, in quanto è intervenuto l'art. 15, comma 1, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), che ha abrogato l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, peraltro

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

disponendo all'art. 19, comma 2, che le «disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2022», disponendo la restituzione degli atti al rimettente.

(sintesi di Carlo Sanna)

---

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

## 8. Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2023, n. 90

<b>MATERIA</b>	Edilizia e urbanistica
<b>OGGETTO</b>	Artt. 4, 6, 10, 20, comma 1, lettera b), 22, 37, comma 1, lettere a), c), numeri 1) e 2), e d), e 38 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), e artt. 1, commi 1, lettere d), e), g) e h), e 2, lettere c) ed e), 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 8, comma 1, lettere a), b) e d), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettere h), l), m), p), s) e af), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettere g), h) ed l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettera i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione»; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lettera d), numero 4), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque»; 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1,



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 8 e 9 giugno 2023

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna  
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle  
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile –  
Maggio – Giugno 2023)

lettera d), numero 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia);

13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere d), e) e g), e comma 2, lettere c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere l) ed m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 promosse, in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;

18) dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettera aa),



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 8 e 9 giugno 2023

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna  
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle  
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile –  
Maggio – Giugno 2023)

della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui, introducendo l'art. 3, comma 1, lettera i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, sottopone al regime giuridico della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) il ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;

20) dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettera p), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 9 Cost. e 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, lettera d), numeri 1), 4), 5) e 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;

23) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021.

## ESAME DELLA PRONUNCIA

### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto a oggetto gli artt. 4, 6, 10, 20, comma 1, lettera b), 22, 37, comma 1, lettere a), c), numeri 1) e 2), e d), e 38 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), e gli artt. 1, commi 1, lettere d), e), g) e h), e 2, lettere c) ed e), 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 8, comma 1, lettere a), b) e d), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia). Le disposizioni della legge regionale n. 2 del 2022 recano modifiche ad alcune disposizioni della legge regionale n. 23 del 2021. In ragione della conseguente connessione tra i giudizi, essi sono stati riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

Inoltre, è bene precisare che è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge regionale n. 23 del 2021, in ragione delle modifiche ad esso apportate dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2022.

## **2. L'ESAME NEL MERITO: IL CONFRONTO TRA LA NORMATIVA REGIONALE IMPUGNATA E LA DISCIPLINA STATALE PREVISTA DAL T.U. EDILIZIA**

La Corte ha analizzato l'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, il quale novella l'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2016. In particolare, oggetto delle questioni di legittimità costituzionale è il nuovo art. 3, commi 1, lettere b), h), l), m), p), s), aa) e af), e 2, lettere g), h), i) e l), della legge regionale n. 16 del 2016.

In proposito, è necessario precisare che l'impugnazione dell'art. 1, comma 1, lettere d), e), g) e h), e comma 2, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2022, è strettamente connessa alle censure sollevate sull'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021: con il richiamato art. 1, infatti, il legislatore siciliano ha apportato modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2016, come novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, e alcune di tali modifiche sono state del pari denunciate come costituzionalmente illegittime.

Le questioni aventi ad oggetto le modifiche apportate all'art. 3, comma 1, lettere b), h), l), m), p), e s), della legge regionale n. 16 del 2016 sono state ritenute fondate, per violazione dell'art. 14 dello statuto speciale. Infatti, nessuna delle disposizioni sopracitate è stata ritenuta coerente sviluppo della normativa statale, secondo quanto consentito dall'art. 6, comma 6, t.u. edilizia.

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, consente l'esecuzione senza titolo abilitativo degli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, comprendendo tra questi anche «la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche». L'art. 6, comma 1, lettera b), t.u. edilizia, invece, considera sì interventi di attività edilizia libera quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma sempre che «non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di altri manufatti in grado di alterare la sagoma dell'edificio». Del resto, il profilo di illegittimità è stato rimosso dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato, che ha sostituito il secondo periodo della disposizione impugnata con le parole «che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, consente la realizzazione senza titolo abilitativo di strade poderali: si tratta di un intervento di trasformazione del territorio che non è logicamente assimilabile ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera. D'altra parte, l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato, ha sostituito la censurata lettera h) con la seguente: «h) la manutenzione ordinaria di strade poderali».

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, considera attività edilizia libera «il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie». Se è vero che l'art. 6, comma 1, lettera d), t.u. edilizia consente che siano eseguiti senza titolo abilitativo «i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari», è stato rilevato che la norma impugnata non solo permette interventi sul territorio che hanno una portata ben più ampia di quella cui si riferisce la norma statale, ma espressamente consente anche l'esecuzione di strutture murarie. La disposizione impugnata, peraltro, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato.

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, permette che siano realizzate senza alcun titolo abilitativo «le cisterne e le opere connesse interrato, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui». Tale intervento di trasformazione del territorio, che può essere anche di non poco momento, non è logicamente assimilabile ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera. Inoltre, è stato impugnato l'art. 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 2 del 2022, il quale ha disposto l'abrogazione delle parole «, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui» dal sopra citato art. 3, comma 1, lettera m). Le questioni promosse avverso tale ultima disposizione, tuttavia, sono state dichiarate inammissibili.

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, consente siano realizzate senza titolo abilitativo «le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri». La disposizione regionale contiene tre distinte norme, qualificando come attività edilizia libera: i) la ricostruzione di muri a secco; ii) il ripristino di muri a secco; iii) la nuova costruzione di muri a secco, in tutti i casi di altezza massima di 1,50 metri. Tutte e tre le norme, peraltro, consentono attività edilizie che non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 6 t.u. edilizia,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

anche in questo caso concretizzando ipotesi integralmente nuove di interventi realizzabili senza titolo abilitativo. Inoltre, è stato impugnato l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2022, che ha disposto l'abrogazione delle parole «e di nuova costruzione». Anche in questo caso, le relative questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili.

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera s), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, considera attività edilizia libera «la realizzazione di opere interrato per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale». È stato evidenziato che, anche in questo caso, l'intervento di trasformazione del territorio di cui alla disposizione regionale impugnata, che peraltro può essere anche particolarmente significativo, non è logicamente assimilabile ad alcun intervento edilizio la cui realizzazione è ammessa, ai sensi dell'art. 6 t.u. edilizia, senza titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera. La disposizione impugnata, peraltro, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato.

Tra le questioni di legittimità costituzionale promosse avverso disposizioni regionali che prevedono ipotesi di interventi edilizi senza titolo abilitativo sono state esaminate quelle aventi a oggetto il nuovo art. 3, comma 1, lettere aa) e af), della legge regionale n. 16 del 2016, che per i profili che presentano sono state partitamente scrutinate.

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera aa), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, considera attività edilizia libera «l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'articolo 1122 del codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8».

Inoltre, l'art. 1, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 2 del 2022, ha aggiunto le parole «purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici,» dopo la parola «rinnovabili»: le relative questioni di legittimità costituzionale, tuttavia, sono state dichiarate inammissibili.

Invece, la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale non è stata ritenuta fondata.

È stato contestato come l'art. 6, comma 1, lettera e-quater), t.u. edilizia consenta, al di fuori dei centri storici, l'installazione senza titolo abilitativo non di qualsivoglia impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma soltanto di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici.

In proposito, è stato precisato che la disposizione regionale, tuttavia, ben può essere interpretata nel senso che i soli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili senza titolo abilitativo sono i pannelli solari e fotovoltaici, in linea con quanto

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

previsto dalla normativa statale. Tale ricostruzione ermeneutica della disposizione impugnata, che dunque esclude il paventato vizio di legittimità costituzionale, è peraltro tanto più possibile ora che l'art. 1, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 2 del 2022 ha precisato che gli impianti in discorso non devono alterare «la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici». La ritenuta circostanza che la disposizione impugnata, così interpretata, sia dunque frutto di un coerente e logico sviluppo della normativa statale da parte del legislatore siciliano ha reso del pari non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere m) e l), Cost.

Il nuovo art. 3, comma 1, lettera af), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, considera attività edilizia libera la realizzazione di «piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali». L'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 2 del 2022, ha disposto l'abrogazione per sostituzione della lettera af); la nuova lettera af), infatti, consente, senza titolo abilitativo, la «collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc».

Le questioni promosse in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale, aventi per oggetto entrambe le disposizioni regionali, sono state ritenute fondate.

È stato precisato che l'art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), t.u. edilizia considera eseguibili senza titolo abilitativo gli interventi che realizzino «aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici»: entrambe le disposizioni regionali, tuttavia, non sono state ritenute coerente sviluppo della normativa statale. Vero è che la giurisprudenza amministrativa ha talora sussunto nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), t.u. edilizia la collocazione di piscine di modeste dimensioni, fuori terra, facilmente smontabili e rimontabili, prefabbricate e non ancorate a terra, che non comportino una trasformazione duratura dei luoghi, in ragione della intrinseca precarietà ed amovibilità del manufatto (così, ad esempio, TAR Lazio, sezione seconda quater, sentenza 21 novembre 2018, n. 11302). Tuttavia, neppure assumendo a parametro di riferimento detta giurisprudenza potrebbe considerarsi la normativa regionale sviluppo coerente di quella statale. Le piscine, infatti, sono di dimensioni potenzialmente significative, essendo parametricate al volume dell'edificio cui le si vuole considerare pertinenti. Esse, inoltre, sono appoggiate su (appositi e non necessariamente preesistenti) battuti cementizi che, per quanto il legislatore regionale stabilisca non possano essere strutturali, determinano certamente una significativa e duratura incidenza in senso trasformativo sul territorio. Inoltre, è stato evidenziato che le modifiche operate non valgono a far venire meno le ragioni di illegittimità costituzionale. Anche con la nuova formulazione, infatti, possono essere liberamente realizzate piscine di dimensioni tutt'altro che modeste, avendo il legislatore regionale previsto che esse – fermo restando il limite del 20 per cento del volume dell'edificio – possano essere pari a 90 mc: il dato dimensionale e l'impatto visivo, che hanno potenzialmente una significativa incidenza sull'assetto dei luoghi,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

escludono che piscine siffatte, per quanto prefabbricate e amovibili, possano essere realizzate senza titolo abilitativo.

Sono state esaminate, inoltre, le questioni di legittimità costituzionale promosse avverso quelle disposizioni regionali siciliane che consentono la realizzazione di interventi edilizi previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Viene precisato che l'art. 6-bis t.u. edilizia non reca gli interventi realizzabili previa CILA, ma dispone che sono sottoposti a tale regime giuridico «gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22»: ovverosia, gli interventi che non possono essere annoverati tra quelli realizzabili, rispettivamente, senza titolo abilitativo, con permesso di costruire o con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ne consegue che, per valutare se il legislatore siciliano abbia coerentemente e logicamente sviluppato la normativa statale, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 4, t.u. edilizia, o se, invece, abbia illegittimamente inquadrato nel regime giuridico della CILA interventi edilizi per i quali il legislatore statale ha previsto un diverso titolo abilitativo, sarà previamente indispensabile escludere, di volta in volta, che l'intervento edilizio cui si riferisce la norma regionale impugnata sia sussumibile in una delle ipotesi per cui il legislatore statale ha previsto che sia necessario il permesso di costruire o la SCIA.

Il nuovo art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, sottopone al regime giuridico della CILA «la realizzazione di strade interpoderali». L'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato, ha sostituito la censurata lettera g) con la seguente: «g) la manutenzione ordinaria di strade interpoderali».

La questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

Secondo la Corte, la realizzazione di strade determina una trasformazione urbanistica del territorio non riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia quali sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), t.u. edilizia, sicché ai sensi della successiva lettera e) quello in esame deve considerarsi intervento di nuova costruzione, in quanto tale subordinato a permesso di costruire ex art. 6 t.u. edilizia. È stato escluso, dunque, che la disposizione regionale impugnata sia logico e coerente sviluppo della normativa statale, concretizzandosi invece in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia sottoposta a CILA.

Il nuovo art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, prescrive che, previa CILA, si può procedere alla «nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00; per altezze superiori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10». Il rinvio all'art. 10 della medesima legge regionale n. 16 del 2016 fa sì che la nuova realizzazione di opere murarie di altezza superiore ai due metri sia sottoposta al regime giuridico della SCIA.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

L'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato, ha disposto l'abrogazione della disposizione impugnata.

La questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

È stato sottolineato che la nuova realizzazione di opere murarie indubbiamente determina una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che non è riconducibile ad alcuno degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), t.u. edilizia, sicché ai sensi della successiva lettera e) deve considerarsi intervento di nuova costruzione, in quanto tale subordinato a permesso di costruire ex art. 6 t.u. edilizia. È stato escluso, dunque, che la disposizione regionale impugnata sia coerente sviluppo della normativa statale, concretizzandosi invece in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia sottoposta a CILA.

Il nuovo art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, dispone che possono essere liberamente realizzate, purché precedute da CILA, «le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70». L'art. 1, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2022, ha disposto l'abrogazione delle parole «e di nuova costruzione». Le questioni di legittimità costituzionale promosse avverso tale ultima disposizione sono state dichiarate inammissibili.

Orbene, è stato osservato che la disposizione regionale impugnata contiene tre distinte norme, qualificando come attività edilizia sottoposta al regime giuridico della CILA: i) la ricostruzione di muri a secco; ii) il ripristino di muri a secco; iii) la nuova costruzione di muri a secco, in tutti i casi con altezza compresa tra 1,50 metri e 1,70 metri.

Ad avviso della Corte, è pacifico che la nuova costruzione di muri a secco rientri nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1), t.u. edilizia (id est: costruzione di manufatti edilizi fuori terra) e richieda, pertanto, il permesso di costruire.

Le opere di ricostruzione cui si riferisce la disposizione impugnata sono state considerate, invece, interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia, in quanto sono «volti al ripristino di edifici, o parte di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». Interventi del genere rientrano, secondo la normativa statale, nel regime della SCIA, ex art. 22, comma 1, lettera c), t.u. edilizia.

È stato pertanto escluso, per entrambe le ipotesi, che le norme regionali censurate siano coerente e logico sviluppo della normativa statale, concretizzandosi invece in ipotesi integralmente nuove di attività edilizia sottoposta a CILA: di qui la fondatezza delle questioni promosse in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale.

Dunque, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione».

La Corte giunge, invece, a diversa conclusione con riferimento agli interventi di ripristino di muri a secco. Questi, infatti, sono suscumbibili in quelli di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), t.u. edilizia, in quanto si

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

tratta di interventi edilizi «rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità [...]» e che comprendono «il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio», che la disciplina statale sottopone al regime giuridico della CILA. La norma regionale siciliana, nell'autorizzare interventi di consolidamento di preesistenti muri a secco, senza innovazioni di sorta, è stata considerata, pertanto, esemplificativa di quanto stabilito dal legislatore statale, con la conseguenza che non è stata ritenuta fondata la questione promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale. La circostanza che essa sia coerente e logico sviluppo della normativa statale, in materia peraltro cui lo statuto speciale affida al legislatore siciliano potestà legislativa esclusiva, ha reso del pari non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost.

Il nuovo art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, considera attività edilizia libera, purché preceduta da CILA, «la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a-bis), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito dall'articolo 1». Il rinvio operato dalla disposizione regionale è a immobili che abbiano funzione turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. L'art. 1, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato, ha disposto l'abrogazione della disposizione impugnata.

La questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

È stato rilevato che la realizzazione di opere interrato, quali quelle di cui alla norma regionale impugnata, è indubbiamente riconducibile all'ipotesi della costruzione di manufatti edilizi interrati di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1), t.u. edilizia, per la quale il legislatore statale richiede il permesso di costruire. È stato escluso, dunque, che la disposizione regionale impugnata sia logicamente assimilabile alla normativa statale, concretizzandosi invece in un'ipotesi nuova di attività edilizia sottoposta a CILA.

È stato impugnato l'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021 anche nella parte in cui modifica l'art. 3, comma 2, lettera p), della legge regionale n. 16 del 2016. La disposizione novellata prevede che, previa CILA, possono essere liberamente posti in essere «i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, che non comportino pregiudizio alla tutela del contesto storico, ambientale e naturale, in relazione alle linee guida impartite dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana».

È stato evidenziato che la norma regionale è stata censurata non perché sottoponga detti interventi edilizi al regime della CILA, ma perché ha disposto che essi siano realizzabili secondo quanto previsto dalle linee guida dell'Assessore regionale. Si tratterebbe di «una vistosa deroga» agli artt. 21 e 146 cod. beni culturali, che prevedono invece specifiche autorizzazioni per gli interventi che ricadono nei contesti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

tutelati; non sarebbe contemplato alcun intervento degli uffici preposti alla tutela, poiché il rispetto delle linee guida sarebbe autocertificato con la CILA; la valutazione di compatibilità sarebbe effettuata prendendo a parametro dette linee guida e non, invece, la «disciplina d’uso contenuta nei provvedimenti di vincolo e nel piano paesaggistico, come invece imposto dagli articoli 135, 140, 141-bis e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio», costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale, limitative della potestà legislativa esclusiva ex art. 14 dello statuto speciale. D’altro canto, i livelli di tutela ambientale posti dal legislatore statale potrebbero essere ampliati e non derogati in senso peggiorativo dal legislatore regionale, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sicché l’abbassamento del livello di tutela del paesaggio violerebbe anche l’art. 9 Cost.

Con l’art. 1, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2022, il legislatore siciliano ha disposto la sostituzione della censurata lettera p) con la seguente: «p) i sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all’interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni».

È stata impugnata anche tale nuova formulazione, ma le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili.

Le questioni, ad ogni modo, sono state ritenute non fondate.

Secondo la Corte, il novellato art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2016, richiamato dal successivo comma 2, espressamente stabilisce che gli interventi edilizi ivi previsti debbono essere realizzati nel rispetto «delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio». In presenza della chiara e inequivoca esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio, espressiva di norme fondamentali di riforma economico-sociale (in tal senso, da ultimo, sentenze n. 248, n. 24 e n. 21 del 2022), può escludersi che la norma censurata consenta all’assessorato regionale di impartire linee guida in deroga a detta normativa paesaggistica statale (di recente, sentenza n. 251 del 2022), con il conseguente abbassamento del livello di tutela del paesaggio che ne deriverebbe.

Del novellato art. 3 della legge regionale n. 16 del 2016, per mezzo dell’art. 4 della legge regionale n. 23 del 2021, è stato impugnato anche il nuovo comma 7, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, i quali, ove in contrasto, si conformano al contenuto delle disposizioni del presente articolo». L’art. 1, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato, ne ha disposto l’abrogazione.

La questione promossa in riferimento all’art. 14 dello statuto speciale, per il contrasto con gli artt. 6, comma 1, e 6-bis, comma 1, t.u. edilizia, è stata ritenuta fondata.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

È stato evidenziato che le norme statali, che disciplinano gli interventi edilizi senza titolo abilitativo e previa CLA e che sono espressive di norme fondamentali di riforma economico-sociale, prevedono esplicitamente che detti interventi sono realizzabili sempre che non sia diversamente disposto dalle «prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali», con ciò consentendo alla pianificazione urbanistica di tenere in considerazione, di volta in volta, il contesto territoriale e, conseguentemente, di stabilire un diverso regime giuridico. La disposizione regionale impugnata, invece, segue una impostazione affatto opposta, prevedendo che le statuizioni legislative prevalgano sugli strumenti urbanistici – impedendo dunque a questi ultimi di svolgere la funzione loro propria, che è quella di compiere una valutazione che tenga nella debita considerazione lo specifico contesto territoriale, eventualmente optando per una disciplina edilizia anche più restrittiva rispetto alle scelte del legislatore – e capovolgendo il criterio di prevalenza della pianificazione urbanistica sugli interventi individuali, stabilito dalla normativa statale. In tal modo, inoltre, la pianificazione urbanistica, la quale deve articolarsi secondo esigenze che non possono essere aprioristicamente identiche su tutto il territorio, è compiuta ex lege anziché dai comuni, cui anche l'art. 2, comma 4, t.u. edilizia espressamente affida il compito di disciplinare l'attività edilizia.

La Corte ha proseguito le sue argomentazioni esaminando l'art. 6 della legge regionale n. 23 del 2021, che ha disposto la sostituzione dell'intero art. 5 della legge regionale n. 16 del 2016, stabilendo quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire. Peraltro, è stato impugnato non l'intero articolo novellato, ma la nuova lettera d), numeri 1), 4), 5) e 6).

Le disposizioni impugnate sono state in parte oggetto di modifica per opera dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 2 del 2022, con il quale si è introdotto un limite temporale ai numeri 1) e 4) della lettera d) (precisandosi che gli interventi edilizi in discorso possono compiersi su immobili esistenti «alla data di entrata in vigore della presente legge») e si è abrogata una parte del numero 5). Sono state impugnate anche tali disposizioni di modifica, che «non consentono di ritenere superate» le censure.

È stato contestato che il legislatore siciliano avrebbe adottato una normativa che consente il recupero volumetrico a fini abitativi: i) anche quando si tratti di immobili abusivi oggetto di sanatoria, il che sarebbe in contrasto con il piano casa di cui all'intesa del 2009; ii) senza alcun limite temporale, dettando in tal modo una disciplina «a regime», che sarebbe contrastante con i principi in tema di pianificazione urbanistica e che riguarderebbe anche immobili venuti a esistenza successivamente alla legge regionale n. 16 del 2016; iii) in deroga alla normativa vigente di cui all'art. 41-quinquies della legge urbanistica e al d.m. n. 1444 del 1968, nonché al codice dei beni culturali.

Le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti delle disposizioni impugnate, in quanto esse consentirebbero il recupero a fini abitativi anche di locali di immobili abusivi oggetto di sanatoria, non sono state ritenute fondate.

È stato sottolineato che gli edifici che hanno ottenuto il titolo in sanatoria non possono, infatti, considerarsi abusivi. La Corte ha già affermato che, secondo la normativa statale

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

sul piano casa, il divieto di beneficiare delle premialità volumetriche con riguardo agli immobili abusivi non opera «quando sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria» (sentenza n. 24 del 2022). Con esso, infatti, si regolarizzano le opere edificate in difetto di (o in difformità dal) titolo edilizio, quando queste ultime sono conformi «alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione [dell’immobile] sia al momento della presentazione della domanda» (sentenza n. 107 del 2017). Non è stata ritenuta corretta, pertanto, la contestazione secondo cui la normativa statale sul piano casa non è applicabile agli immobili sanati. E tutto ciò, peraltro, a prescindere da ogni considerazione sulla possibilità di far ricadere le disposizioni regionali censurate (che consentono di rendere abitativi locali già esistenti senza alterazione della volumetria al fine di contenere il consumo di nuovo territorio) nel perimetro applicativo della disciplina del piano casa (che è, invece, volta ad ammettere, in deroga alla normativa vigente, la costruzione di nuova volumetria).

Parimenti non fondate sono state ritenute le questioni di legittimità costituzionale, aventi a oggetto le medesime disposizioni, con le quali si lamenta che il recupero volumetrico a fini abitativi sia una disciplina “a regime”, ovvero riguardante immobili venuti a esistenza in ogni tempo, anche dopo alla legge regionale n. 16 del 2016.

Tali considerazioni, secondo la Corte, sono escluse dalle norme di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 2 del 2022, che introduce la formula «esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge» tanto al numero 1), quanto al numero 4) della lettera d) dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2016, come introdotto dall’art. 6 della legge regionale n. 23 del 2021. Con la legge regionale n. 2 del 2022, pertanto, il legislatore ha espressamente previsto che il permesso di costruire volto al recupero volumetrico a fini abitativi può essere ottenuto sempre che riguardi non qualsivoglia immobile, ma un immobile già esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2016.

Secondo la Corte, identica norma può ricavarsi, per via ermeneutica, dall’art. 5, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 16 del 2016, nel testo introdotto dall’art. 6 della legge regionale n. 23 del 2021 e precedente alle modifiche di cui ora si è detto per opera della legge regionale n. 2 del 2022. La circostanza che il recupero volumetrico a fini abitativi possa essere effettuato solo su immobili già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2016, infatti, si è potuto ricavare da diversi indici testuali.

Proseguendo l’analisi, la questione di legittimità costituzionale avente a oggetto l’art. 5, comma 1, lettera d), numero 4), della legge regionale n. 16 del 2016, come introdotto dall’art. 6 della legge regionale n. 23 del 2021, promossa in riferimento all’art. 14 dello statuto speciale in ragione della possibilità di effettuare gli interventi edilizi ivi previsti anche in deroga alla normativa vigente è stata, invece, ritenuta fondata.

È stato evidenziato che la giurisprudenza della Corte ha già riconosciuto che interventi di recupero come quelli in esame «perseguono interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico» (sentenza n. 54 del 2021; da ultimo, anche sentenza n. 17 del 2023), ma ha altresì affermato che le leggi regionali che li consentano debbono prevedere (o devono essere interpretate nel senso che devono prevedere) il rispetto tanto della normativa sugli

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

standard urbanistici quanto del codice dei beni culturali (sentenze n. 17 del 2023, n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021, n. 208 del 2019, n. 282 del 2016).

È stato, dunque, rilevato che la disposizione regionale impugnata, che espressamente contempla la possibilità di realizzare gli interventi edilizi di recupero volumetrico a fini abitativi «in deroga alle norme vigenti», impedisce di ritenere, anche solo in via ermeneutica, che è fatto salvo il rispetto della normativa sugli standard urbanistici e di quella posta dal codice dei beni culturali, entrambe espressive di norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Inoltre, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, per le medesime ragioni, anche la previsione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numero 6), della legge regionale n. 16 del 2016, come introdotto dall'art. 6 della legge regionale n. 23 del 2021: essa, infatti, fa espressamente salva la deroga di cui al precedente numero 4).

È stato impugnato per analoghe ragioni anche il nuovo art. 5, comma 1, lettera d), numero 5), della legge regionale n. 16 del 2016, come modificato dall'impugnato art. 6 della legge regionale n. 23 del 2021; è stato contestato che tale norma consentirebbe la realizzazione di opere di recupero volumetrico a fini abitativi, nei centri storici e negli immobili vincolati, in deroga al codice dei beni culturali. I dubbi di legittimità non sarebbero venuti meno per opera delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2022, che ha parzialmente abrogato la disposizione introdotta con la legge regionale n. 23 del 2021 e che è stato a sua volta impugnato.

Le questioni promosse non sono state ritenute fondate. La Corte ha rilevato che la disposizione regionale impugnata – secondo cui il recupero volumetrico «può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione» e in base alla quale tali interventi possono essere effettuati anche in centri storici o su immobili vincolati – non prevede espressamente alcuna deroga alle norme di riforma economico-sociale dettate dal codice dei beni culturali, sicché deve ritenersi che tutti gli interventi edilizi ivi previsti possano essere realizzati solo nel rispetto della normativa statale a tutela del paesaggio. Inoltre, è stato contestato che la parziale abrogazione del numero 5) non vale ad escludere la realizzabilità di opere di recupero volumetrico anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Anche tali questioni non sono state ritenute fondate. Ad avviso della Corte, quello che rileva, tuttavia, è che tali opere siano realizzate nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali: sotto questo profilo, viene rilevato che se l'impugnato art. 2, comma 1, lettera c), si limita ad abrogare parte del richiamato numero 5), il medesimo art. 2, comma 1, lettera d), aggiunge al numero 6) una clausola volta a garantire che le opere in questione siano realizzate nel rispetto di diverse normative, tra cui quelle del codice dei beni culturali e del piano paesaggistico.

È stato impugnato anche l'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2021, il quale ha integralmente sostituito l'art. 10 della legge regionale n. 16 del 2016, censurando il comma 10, il quale dispone: «Previa segnalazione certificata di inizio attività, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

e successive modificazioni sono consentiti nel medesimo lotto gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'intervento previo parere e autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente per territorio». La disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato.

La questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale, per il contrasto con l'art. 3 t.u. edilizia, è stata ritenuta fondata.

È stato rilevato che la norma regionale prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati, sottoposti a vincolo ex codice dei beni culturali, possano essere realizzati nel solo rispetto della volumetria esistente e previa SCIA. La normativa statale, invece, esplicitamente dispone che, per gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali, si è dinanzi a ristrutturazione edilizia solo ove demolizione, ricostruzione e ripristino mantengano «sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria» (art. 3, comma 1, lettera d, t.u. edilizia, ultimo periodo): solo in tal caso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), è sufficiente la SCIA, mentre, ove si intenda modificare uno o più di questi aspetti, l'intervento edilizio è soggetto a permesso di costruire.

È stato impugnato altresì l'art. 20, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 23 del 2021, il quale sostituisce l'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2016. Detto art. 25 disciplina la compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e la regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica. La disposizione impugnata è stata abrogata ad opera dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato.

Successivamente, il legislatore siciliano, con l'art. 12, comma 11, della legge regionale n. 13 del 2022 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), ha introdotto nell'art. 25 della legge regionale n. 16 del 2016 un nuovo comma 2-bis, il cui testo è sostanzialmente identico al comma 3 del medesimo art. 25, nella versione antecedente alla sostituzione operata con la disposizione impugnata. Il richiamato art. 12, comma 11, è stato impugnato separatamente.

La questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale, per il contrasto con gli artt. 146 e 167 cod. beni culturali, è stata ritenuta fondata.

È stato rilevato che la normativa regionale impugnata finisce per rendere applicabile il regime transitorio di cui all'art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali anche a casi ulteriori e diversi. Ai sensi della normativa statale, infatti, è possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30 aprile 2004; la normativa regionale, invece, prevede la possibilità di ottenere tale autorizzazione, non rilasciata al tempo dell'accordata concessione edilizia, anche per il caso che l'istanza a tal fine sia presentata dopo il 30 aprile 2004: secondo la norma impugnata, infatti, ciò che rileva non è il momento in cui è stata

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

presentata l'istanza di autorizzazione paesaggistica postuma – unica condizione legittimante prevista dal legislatore statale – ma quello, diverso, in cui al Comune è stata fatta istanza di concessione edilizia, la quale deve essere stata presentata prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.

Ad avviso della Corte, la norma impugnata – prevedendo l'applicabilità del regime di cui all'art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali a fattispecie diverse rispetto a quelle ivi contemplate – consente dunque di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative (sentenza n. 201 del 2021), di cui agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali.

È stato impugnato anche l'art. 22 della legge regionale n. 23 del 2021, il quale all'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2016 sostituisce la parola «abitativo» con la parola «abilitativo» e poi aggiunge le seguenti parole: «Le perizie giurate possono essere precedute da comunicazioni asseverate (CILA tardive) e segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA in sanatoria) per la regolarizzazione di opere minori realizzate all'interno degli immobili oggetto di condono edilizio non definiti, utili per la definizione del condono».

L'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2022, non impugnato, ha sostituito l'intero art. 28, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2016, il quale ora dispone: «Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati». Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili per tardività.

È stato impugnato anche l'art. 37, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale n. 23 del 2021, le quali rispettivamente sostituiscono l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2010, sul piano casa siciliano, e abrogano alcune parole all'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale.

Le disposizioni della legge regionale n. 6 del 2010 interessate da dette modifiche sono state ulteriormente modificate dall'art. 8, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale n. 2 del 2022, anch'esso impugnato.

Alcune questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili.

In ogni caso, ai fini dello scrutinio nel merito delle questioni di legittimità costituzionale promosse, la Corte ha ritenuto necessario dar conto dell'effetto che le disposizioni impugnite hanno sulla legge regionale n. 6 del 2010.

L'art. 2, comma 4, di tale legge regionale, nell'indicare quali fossero gli interventi edilizi realizzabili sulla base del piano casa, prima dell'impugnata novella del 2021 recitava: «4. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37». Il legislatore

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

siciliano, pertanto, aveva esplicitamente escluso che gli interventi del piano casa potessero ricadere su immobili condonati.

Detta esclusione veniva ribadita nel successivo art. 11, comma 2, lettera f), il quale, nel testo antecedente alla legge regionale n. 23 del 2021, stabiliva che gli interventi previsti dalla legge regionale n. 6 del 2010 non potessero riguardare: «gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37».

Con le disposizioni impugnate, invece, il legislatore siciliano ha implicitamente ammesso che gli interventi del piano casa possano eseguirsi anche su immobili che abbiano usufrutto di condono edilizio.

L'impugnato art. 37, comma 1, lettera a), infatti, ha sostituito l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2010 con il seguente: «Gli interventi riguardano edifici realizzati con titoli abilitativi che ne hanno previsto la costruzione o che ne hanno legittimato la stessa». L'art. 37, comma 1, lettera d), pure impugnato, ha disposto la soppressione delle parole «di condono edilizio nonché» all'art. 11, comma 2, lettera f), della medesima legge regionale.

Ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale, per il contrasto con i principi posti dalla normativa statale sul piano casa, sono state ritenute fondate.

La Corte ha già affermato che l'intesa tra Stato e regioni del 1° aprile 2009, per mezzo della quale si è adottato il piano casa volto a favorire iniziative per il rilancio dell'economia e a introdurre incisive misure di semplificazione dell'attività edilizia, «puntualizza che gli interventi edilizi non possono riferirsi a edifici abusivi ovvero ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta» (sentenza n. 24 del 2022). Tale specifico profilo dell'intesa ha trovato puntuale attuazione nell'art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, ai sensi del quale gli interventi edilizi «non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

È stato, altresì, osservato che la nozione di titolo abilitativo edilizio in sanatoria deve interpretarsi, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa in esame, in senso restrittivo e, quindi, differente dal condono: «[m]entre il condono ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia (sentenza n. 50 del 2017), il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'immobile sia al momento della presentazione della domanda (sentenza n. 107 del 2017). A favore dell'interpretazione restrittiva milita il carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative. La disciplina ricordata configura una norma fondamentale di riforma economico-sociale, come confermano l'ampiezza degli obiettivi perseguiti, l'incidenza su aspetti qualificanti della normativa

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

edilizia e urbanistica e la stessa scelta di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nel definire i tratti essenziali dell'intervento riformatore» (sentenza n. 24 del 2022).

Dunque, è stato rilevato che il legislatore siciliano, consentendo la realizzazione di interventi edilizi anche su immobili che hanno usufruito del condono edilizio, ha dunque violato una norma fondamentale di riforma economico-sociale idonea a vincolare la potestà legislativa primaria di cui all'art. 14 dello statuto speciale.

È stato impugnato altresì l'art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale n. 23 del 2021, il quale abroga in parte l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2010.

Tale ultima disposizione, nel testo previgente a quella impugnata, prevedeva che le istanze relative agli interventi edilizi da compiere in base al piano casa «sono presentate entro quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza». La disposizione impugnata sopprime le parole «sono presentate entro quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4 e».

Il modificato art. 6, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2010 è stato sostituito per opera dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2022. Il nuovo testo recita: «Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza».

Le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale sono state ritenute fondate. È stato rilevato che le norme impuginate, infatti, violano i principi della pianificazione urbanistica e della temporaneità del piano casa, entrambi aventi natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale, che in quanto tali limitano la potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana.

È stato evidenziato che l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2010 – tanto nella versione successiva alla legge regionale n. 23 del 2021, quanto in quella frutto della riformulazione operata dalla legge regionale n. 2 del 2022 – ha l'effetto di consentire anche oggi, a distanza di molti anni dall'adozione a livello nazionale e a livello regionale del piano casa, la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi edilizi eccezionalmente consentiti in base a detto piano: l'unica differenza tra le due norme regionali sta nella fissazione, per opera della norma più recente, di un termine entro il quale presentare dette istanze, fissato al 30 giugno 2023.

La Corte ha già osservato che «reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l'imprecindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (sentenze n. 19 e n. 17 del

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

2023 e n. 229 del 2022). Rendere stabile, o comunque protrarre a lungo nel tempo, una disciplina quale quella del piano casa nata come transitoria, infatti, ha come ineluttabile conseguenza quella di consentire «reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio», di autorizzare «interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento», di trascurare «l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così» di danneggiare «il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale (sentenza n. 219 del 2021, punto 4.2. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del 2022).

Ad avviso della Corte, le norme regionali censurate, che consentono a più di dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del piano casa siciliano la presentazione di istanze volte alla realizzazione di interventi edilizi straordinari, consegnano «ad una dimensione perennemente instabile e precaria» (sentenza n. 229 del 2022) la tutela del territorio e dello sviluppo urbanistico, che deve essere improntata all'esigenza di valutazione unitaria del territorio, richiesta dai principi di pianificazione urbanistica posti dal legislatore statale. L'eccezionalità e la temporaneità del piano casa – insite già di per sé nella natura derogatoria delle trasformazioni edilizie consentite – sono d'altra parte espressamente affermate dall'intesa tra lo Stato e le Regioni del 1° aprile 2009, della quale la legge regionale n. 6 del 2010, secondo quanto disposto dal suo art. 1, è espressa attuazione. Detta intesa aveva stabilito che la disciplina introdotta con le leggi regionali avrebbe avuto «validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore»: se è vero che erano fatte salve «diverse determinazioni delle singole regioni», deve tuttavia osservarsi che una stabilizzazione del regime derogatorio, come anche una sua durata più che decennale, è del tutto incompatibile con la validità temporalmente definita e limitata posta a fondamento della disciplina sul piano casa.

È stato impugnato anche l'art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale n. 23 del 2021, il quale ha disposto l'abrogazione dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2010, che stabiliva: «I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale».

Tuttavia, le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

## 9. Corte costituzionale, sentenza 11 maggio 2023, n. 92

<b>MATERIA</b>	Lavoro pubblico
<b>OGGETTO</b>	Art. 13, commi 6, 21, 57, 58 e 68, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Siciliana
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 57 e 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 13, commi 6, 21, 57, 58 e 68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

La Corte ha dichiarato estinto il ricorso, con riferimento all'art. 13, commi 57 e 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

## **2. L'ESAME NEL MERITO: NECESSITÀ DI APPLICAZIONE UNIFORME DELL'ART. 23 DEL D.L. N. 4 DEL 2019 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

La Corte, esamina l'art. 13, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che consentendo ope legis ad una società interamente partecipata della Regione (la Irfis FinSicilia spa) di erogare ai dipendenti regionali in quiescenza l'anticipo di una quota del trattamento di fine servizio, confliggerebbe con la disciplina statale che all'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, regola in maniera uniforme tale materia.

La Corte ritiene la questione fondata, in quanto anche in merito ai profili connessi al trattamento di fine rapporto, per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 il trattamento di fine servizio continua ad essere erogato secondo modalità frazionate e, soprattutto, sulla base di tempistiche posticipate rispetto al momento del collocamento a riposo o alla data di maturazione del diritto all'ottenimento del trattamento economico. Questa è una delle differenze che ancora sussiste tra trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto, pur considerandosi gli stessi nell'ambito di una categoria unitaria.

Per attenuare le differenze l'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ha previsto, per tutti i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, la possibilità di ottenere, a condizioni economiche vantaggiose, l'immediata anticipazione di una quota del trattamento di fine servizio (nei limiti dell'importo di 45.000 euro), disposizione che si applica anche ai dipendenti regionali in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 23, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. L'anticipazione viene effettuata tramite l'accesso ad un apposito finanziamento pubblico. Tale disposizione è espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., anche in relazione al principio di eguaglianza.

La norma censurata, pur affermando di voler dare attuazione alla norma statale, introduce una disciplina derogatoria dai confini incerti. Si prevede la sottoposizione della società Irfis FinSicilia spa a detta disciplina, senza sottostare alle regole procedurali e sostanziali previste dalla norma statale, non potendo pertanto trovare applicazione le garanzie e le condizioni giuridiche ed economiche previste dalla normativa statale e regolate, in maniera puntuale dall'accordo quadro.

La norma regionale contrasta con la stessa ratio della norma statale e, pertanto, è dichiarata illegittima.

## **3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA REGIONALE CHE PREVEDE UN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO IN SEDE DI RECLUTAMENTO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, PER CHI AVEVA UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, NON RIGUARDA LA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE**

L'esame nel merito prosegue con l'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che autorizza i comuni siciliani ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, per le quali sia consentito valorizzare, con apposito punteggio, la professionalità maturata con contratti a tempo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

determinato, con contratti di collaborazione o con altre forme contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione.

La Corte dichiara non fondata la questione con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Cost.

La norma regionale si inserisce nell'ambito della normativa statale che ha favorito l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a livello locale, tanto che il legislatore statale ha anche previsto un contributo per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato. Il legislatore regionale è intervenuto senza sovrapporsi o derogare alla normativa statale, prevedendo di valorizzare, in sede di reclutamento, l'esperienza effettuata con contratti a tempo determinato. In tali termini, la norma regionale non è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., non incidendo su rapporti lavorativi già in essere o, comunque, su profili attinenti alla regolazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

È invece inammissibile la questione sollevata con riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

#### **4. L'ESAME NEL MERITO: È ILLEGITTIMA LA LEGGE REGIONALE CHE PREVEDE L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO, PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO**

La Corte prosegue esaminando l'art. 13, comma 68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. La lettera a), ha modificato l'art. 12, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, prevedendo l'assunzione di trecento unità di personale «dirigenziale» a tempo determinato, in luogo delle trecento unità di personale «non dirigenziale», originariamente previste dalla disposizione modificata. La lettera b) della disposizione impugnata ha invece modificato l'art. 12, comma 4, della medesima legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, sopprimendo il limite del venti per cento per l'assegnazione di tale personale regionale in distacco presso i comuni e gli altri enti locali e, inoltre, rendendo obbligatorio, e non più facoltativo, il distacco medesimo.

La Corte ritiene fondata la questione. La disposizione prevede un elevato numero di assunzioni a tempo determinato di dirigenti, pari al 30% della dotazione organica dirigenziale. Nonostante l'applicazione dell'istituto del distacco, tali dirigenti sarebbero a tutti gli effetti dei dipendenti regionali. In relazione al principio di buon andamento previsto dall'art. 97 della Cost. si esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale senza determinarne, ad un tempo, l'ordinamento e specificarne le attribuzioni (sentenza n. 14 del 1962).

In relazione alle finalità di generico rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei, il legislatore regionale, che faceva riferimento, in origine, all'assunzione di personale "non" dirigenziale, ha stabilito di procedere all'assunzione di personale «dirigenziale» attraverso la mera eliminazione dell'avverbio «non», senza alcun collegamento con le esigenze funzionali evocate dalla disposizione e senza che risultino le ragioni sottese alla necessità di ricorrere a una diversa, e più elevata, qualifica.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

Dalla norma in esame non emergono soddisfattive motivazioni sulle reali esigenze cui i nuovi dirigenti dovrebbero far fronte, né la pur minima definizione di criteri per individuare le funzioni di tali dirigenti.

La violazione del principio di buon andamento si riscontra anche dall'aver illegittimamente istituito una anomala figura di dirigente a tempo determinato, che non trova alcuna corrispondenza nell'evoluzione del disegno organizzativo della Regione, il quale è stato invece interessato negli ultimi anni da un processo di progressiva razionalizzazione e riduzione degli uffici dirigenziali, anche in virtù dell'impegno in tal senso assunto dalla Regione medesima nell'accordo per il ripiano decennale di disavanzo.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta che la disposizione regionale modificata rimane in vigore, nella versione precedente, che faceva riferimento a personale non dirigenziale.

(sintesi di Carlo Sanna)

---

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

#### 10. Corte costituzionale, ordinanza 12 maggio 2023, n. 96

<b>MATERIA</b>	Sanità pubblica, servizio sanitario regionale
<b>OGGETTO</b>	Art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione autonoma della Sardegna
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

## 11. Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 2023, n. 100

<b>MATERIA</b>	Segretari comunali
<b>OGGETTO</b>	Art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali)
<b>RICORRENTE</b>	Presidente del Consiglio dei ministri
<b>RESISTENTE</b>	Regione Valle d’Aosta
<b>TIPO DI GIUDIZIO</b>	Legittimità costituzionale in via principale
<b>ESITO DEL GIUDIZIO</b>	<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art. 1 della legge della Regione Valle d’Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998;</p> <p>2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, promosse, in riferimento all’art. 2, lettera b), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

### ESAME DELLA PRONUNCIA

#### 1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è stata l’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, secondo cui, «[f]ermi restando i requisiti di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 non

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 8 e 9 giugno 2023</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)</p>
---	--	---

sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della medesima l.r. 46/1998».

## **2. L'ESAME NEL MERITO: NECESSITÀ DI ESPLETAMENTO DI CONCORSO PUBBLICO PER I SEGRETARI COMUNALI**

La Corte, ritenuta inammissibile la questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., passa all'esame del merito ritenendo fondata la questione relativa alla violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell'art. 97 Cost., nella parte in cui esso esonera i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione «professionalizzante» di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

La Corte evidenzia che l'accesso all'albo regionale dei segretari comunali è disciplinato, non dalla norma impugnata, ma dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. L'art. 1, comma 5 della citata legge, prevede che per l'iscrizione all'albo è previsto il superamento di un concorso pubblico regionale. Il comma 6, consente, peraltro, l'iscrizione dei seguenti soggetti:

- a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;
- b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;
- c) soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 465 del 1997;
- d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) segretari iscritti all'albo regionale ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

Dunque i soggetti di cui alle lettere a) e b) non hanno superato l'apposito concorso pubblico regionale per segretari, mentre gli altri hanno superato un concorso specifico nazionale o comunale.

L'art. 7, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 ha previsto, per i detti soggetti di cui alle lettere a) e b) la frequenza di un corso di formazione «professionalizzante» e il superamento del relativo esame finale. Corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale con superamento dell'esame finale è richiesto ai soggetti di cui alle lettere c) e d).

La norma impugnata introduce una deroga alla citata disciplina, prevedendo che i soggetti di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), «in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo», senza esser tenuti a frequentare i citati corsi di formazione, e, di conseguenza, nemmeno a superare i relativi esami finali.

Se è vero che la deroga originaria al concorso pubblico era definita da altra norma, non oggetto di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale, la ulteriore deroga prevista dalla norma impugnata è illegittima. Essa, infatti, non solo non pone rimedio, per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b), all'assenza del concorso pubblico, ma aggiunge, per costoro, la possibilità di iscriversi all'albo (sia pur in via straordinaria)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 8 e 9 giugno 2023 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2023)
---	---	--

senza nemmeno frequentare il menzionato corso di formazione «professionalizzante». La disposizione aggrava la violazione dell'art. 97 Cost., previsto dalla norma originaria. La lesione non è attenuata dal carattere straordinario della nuova deroga. Come già espresso nella sentenza n. 60 del 2023, la straordinarietà dell'iscrizione all'albo indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell'iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea.

Non sono invece fondate le questioni relative alla parte in cui si esonerano i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione «sulle peculiarità dell'ordinamento locale» di cui all'art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. Tali soggetti, infatti, hanno vinto l'apposito concorso pubblico, nazionale o comunale (per le Province autonome di Trento e di Bolzano), per segretari degli enti locali, ossia soggetti la cui specifica preparazione e capacità professionale è stata oggetto di apposita verifica. Avendo, tali soggetti superato uno specifico concorso, è marginale l'esonero straordinario dal corso di formazione «sulle peculiarità dell'ordinamento regionale». La Corte sollecita, peraltro, il legislatore regionale a un urgente intervento riformatore che sia coerente con i principi affermati nella sentenza in commento.

(sintesi di Carlo Sanna)

---